

SEGRETARIO E ORGANO DI REVISIONE DELL'UNIONE

Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (norma obbligatoria) (art. 1, comma 105, legge 56/2014)

Le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori.

All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione.

Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

FUSIONE DI COMUNI

I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i **margini di indebitamento** consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente (art. 1, comma 119, della legge 56/2014).

Per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione, è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro (art. 23, comma 1 f ter, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2914). **Il contributo spetta per 10 anni dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo (D.M. 21.1.2015).**

Ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Nell'ambito dei processi associativi mediante Unioni o convenzioni, le spese di personale e le possibilità di assunzioni sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile (art. 1, comma 498, della legge 190/2014)

SOCIETA' PARTECIPATE

POSSIBILITA' DI SCIoglIMENTO

Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

- allo scioglimento della società **o azienda speciale** controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è **deliberato entro il 6.5.2016**, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, e ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

SOCIETA' PARTECIPATE

- all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata **entro e non oltre dodici mesi** ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione, ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni (art. 2, D.L.16/2014 come modificato dall'art. 1, comma 616, legge 190/2014)

SOCIETA' PARTECIPATE

OBBLIGO RIDUZIONE

Gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse **entro il 31 dicembre 2015**, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (art. 1, comma 611, legge 190/2014)

SOCIETA' PARTECIPATE

I sindaci definiscono e approvano, **entro il 31 marzo 2015**, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. **Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti** e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del Dlgs. 33/2013 (art. 1, comma 612, legge 190/2014).

Nell'attuazione dei suddetti piani operativi si applicano le disposizioni previste in materia di personale in servizio e di regime fiscale per le operazioni di scioglimento e alienazione precedentemente indicate (art. 1, comma 614, legge 190/2014).

SOCIETA' PARTECIPATE

Perdite di esercizio aziende speciali, istituzioni e società partecipate

Nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali **indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009 (pubblicate annualmente dall'ISTAT)** presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo dovrà essere mantenuto fintantoché la perdita non sarà riassorbita.

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore della produzione e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato viene utilizzato nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione (art.1, comma 551, legge 147/2013).

TALE DISPOSIZIONE DEVE ESSERE APPLICATA IN RELAZIONE AI BILANCI DELLE SOCIETA' DELL'ESERCIZIO 2014

SOCIETA' PARTECIPATE

Negli 2015, 2016 e 2017 l'accantonamento dovrà avvenire come segue:

- qualora la società partecipata abbia realizzato **nel triennio 2011/2013 un risultato medio negativo**, l'ente pubblico partecipante accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, **del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016**. Qualora il risultato negativo dell'anno precedente sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla successiva lettera b);
- qualora la società partecipata abbia realizzato **nel triennio 2011/2013 un risultato medio non negativo**, l'ente pubblico partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma **pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente** (art.1, comma 552, legge 147/2013)

SOCIETA' PARTECIPATE

A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a maggioranza pubblica, diretta e indiretta, che abbiano affidamenti diretti per oltre l'80% del fatturato, e che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito **un risultato economico negativo**, procedono **alla riduzione del 30%** del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Inoltre il conseguimento di un risultato economico negativo **per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori**.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante

(art.1,comma 554, legge 147/2013).

A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo **per quattro dei cinque esercizi precedenti**, i soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali **sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio**. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, **i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci** (art.1,comma 555, legge 147/2013).

LIMITI DI INDEBITAMENTO

L'art. 1, comma 539, della legge 190/2014 modifica i limiti di indebitamento stabilendo che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera:

- **il 8% per gli anni dal 2012 al 2014**
- **il 10% a decorrere dall'anno 2015**

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i suddetti limiti, **per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente** (art. 5 del D.L. 16/2014)

ATTENZIONE: secondo la Corte dei conti per il Piemonte (par. n. 11/2011) le entrate di riferimento devono essere depurate di tutte quelle non ricorrenti (es. quelle aventi vincolo di destinazione e le una tantum).

CONTRIBUTO STATALE IN C/ INTERESSI

E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il **28 febbraio 2015**, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del suddetto contributo (art. 1, comma 540, della legge 190/2014)

PROROGA PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI

Il pagamento delle rate **scadenti nell'esercizio 2015** dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni colpiti dal terremoto del maggio 2012, nonché alle province dei predetti comuni e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, **al 2017** (art. 1, comma 503, legge 190/2014)

Il pagamento delle rate **scadenti nell'esercizio 2013 e 2014** dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni colpiti dal terremoto del maggio 2012, nonché alle province dei predetti comuni è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, **al 2016** (art. 1, comma 504, legge 190/2014)

CONTRATTI DI APPALTO OO.PP.

Per i contratti di appalto relativi a lavori per l'esecuzione di opere pubbliche affidati a seguito di gare bandite successivamente **al 21 agosto 2013** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013) **e fino al 31 dicembre 2015 (art.8, comma 3 , D.L.192/2014)**, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di **un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale** (obbligatoria).

L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori che viene gradualmente ridotta in proporzione al progressivo recupero.

Le imprese aggiudicatrici dei lavori possono chiedere la risoluzione del contratto qualora l'ammontare delle rate di acconto non pagate **raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale** (art. 6 bis, D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE

In riferimento al Dlgs. n. 229/2011 (attuativo dell'articolo 30, comma 9, Lettere e), f) e g), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche), con il D.M. 26.2.2013 viene definito il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali delle opere pubbliche da monitorare.

Con il D.M. 1.8.2013, modificato dalla circolare 8.4.2014 della RGS, viene stabilito che le Amministrazioni rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere in corso di progettazione o realizzazione al 31/12/2014 con comunicazione dei dati **dal 1 al 30 gennaio 2015.**

Le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale

ANAGRAFE OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE

Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del Dlgs. 163/2006, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza e trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente ai relativi dati informativi.

Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontrino il mancato o inesatto adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in relazione al mancato espletamento del predetto adempimento

D.M. 13.3.2013, n. 42

ANAGRAFE OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE

Si considera **non completata** ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **un'opera non fruibile dalla collettività**, caratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione:

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

GRAZIE

PER L'ATTENZIONE